

Codice A1813B

D.D. 23 marzo 2020, n. 781

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve per taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto in comune di Chieri - Richiedente: Az. Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012) - Fascicolo n° TG/5596/2020



ATTO N. DD-A18 781

DEL 23/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve per taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto in comune di Chieri - Richiedente: Az. Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012) - Fascicolo n° TG/5596/2020

VISTI:

- la richiesta di concessione breve per taglio piante presentata in data 12/03/2020, protocollo in ingresso n° 12777/DA1813B dalla Azienda Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012), con sede in Via A. Gastaldi, 32 - 10023 Chieri (To) per effettuare il taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto, tributario del rio Tepice, nel tratto in cui costituisce il confine tra i fogli n° 53, 62 e 54 del NCT del comune di Chieri (To), per una lunghezza complessiva pari a circa 500 ml, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al verbale istruttorio Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- il verbale di istruttoria della richiesta di concessione redatto in data 16/03/2020 dai Funzionari incaricati, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, i Funzionari incaricati hanno rilevato che:

- l'intervento interessa un tratto del rio Gionchetto di lunghezza pari a circa 500 ml, caratterizzato dalla presenza di vegetazione ripariale, principalmente pioppo, salice e sporadici esemplari di robinia ed altre latifoglie, a costituire una fascia discontinua su entrambe le sponde, non classificabile come bosco secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009;
- in ragione della presenza di numerosi esemplari radicati in alveo e sulle sponde anche di grosse dimensioni, di numerosi soggetti inclinati, deperienti, con apparato radicale esposto, o con evidenti segni di senescenza e di esemplari a terra, l'intervento risulta urgente e di particolare utilità, in

quanto consente l'asportazione di tutto il materiale schiantato ed a rischio di fluitazione in caso di piena;

ed hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio della concessione breve per taglio piante, fascicolo TG/5596/2020, alla Azienda Agricola Roffinella Elvira, con canone di concessione NULLO, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, con prescrizioni;

RITENUTO pertanto di concedere, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla Azienda Agricola Roffinella Elvira la concessione breve codice fascicolo TG/5596/2020 per effettuare il taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto, ricadente in comune di Chieri, per una lunghezza complessiva pari a circa 200 ml, come meglio individuato nella cartografia catastale allegata al verbale istruttorio;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000

determina

1) di assentire alla Azienda Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012), con sede in Via A. Gastaldi, 32 - 10023 Chieri (To) la concessione breve codice TG/5596/2020 per effettuare il taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto, tributario del rio Tepice, nel tratto in cui costituisce il confine tra i fogli n° 53, 62 e 54 del NCT del comune di Chieri (To), per una lunghezza complessiva pari a circa 500 ml, come meglio individuata nella cartografia allegata al verbale istruttorio, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) il concessionario dovrà rispettare integralmente le prescrizioni dettate dal verbale di istruttoria allegato A al presente provvedimento;

3) devono essere trasmesse al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio :

a - comunicazione di inizio dei lavori;

b - comunicazione ultimazione dei lavori;

4) la concessione breve codice TG/5596/2020 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio della vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve per taglio piante relativa al tratto residuo;

5) il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori e di accesso all'alveo;

6) sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

7) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONE

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° TG/5596/2020

Richiedente: Az. Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012)

Comune di intervento: Chieri

Intervento: taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto

I sottoscritti Funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricati dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino dell'istruttoria tecnica della richiesta di concessione breve per taglio piante in area appartenente al demanio idrico fluviale, presentata in data 12/03/2020, protocollo in ingresso n° 12777/DA1813B dalla Azienda Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012), con sede in Via A. Gastaldi, 32 - 10023 Chieri (To) per effettuare il taglio della vegetazione insistente in alveo e sulle sponde del rio Gionchetto, tributario del rio Tepice, nel tratto in cui costituisce il confine tra i fogli n° 53, 62 e 54 del NCT del comune di Chieri (To), per una lunghezza complessiva pari a circa 500 ml, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata al presente verbale;

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004", in base alla quale i canoni di concessione sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente;
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;

- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- la richiesta di concessione breve per taglio piante, presentata in data 12/03/2020, protocollo in ingresso n° 12777/DA1813B dalla Azienda Agricola Roffinella Elvira;

EFFETTUATO in data 06/03/2020 il sopralluogo alla presenza del Sig. Nebbia Federico, coconduttore delle superfici adiacenti il rio, attualmente coltivate a mais, per la valutazione delle condizioni stazionali e dello stato del soprassuolo, durante il quale è stato percorso il tratto del rio interessato dalla richiesta di concessione e sono state dettate indicazioni puntuali in merito alle modalità di realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- l'intervento interessa un tratto del rio Gionchetto di lunghezza pari a circa 500 ml, caratterizzato dalla presenza di vegetazione ripariale, principalmente pioppo, salice e sporadici esemplari di robinia ed altre latifoglie, a costituire una fascia discontinua su entrambe le sponde, non classificabile come bosco secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009;
- il tratto interessato non ricade:
 - all'interno delle Fasce del PAI;
 - all'interno di Aree Protette o siti della Rete Natura 2000;
- si rileva la presenza di numerosi esemplari radicati in alveo e sulle sponde anche di grosse dimensioni. Numerosi soggetti si presentano inclinati, deperienti, con apparato radicale esposto, o con evidenti segni di senescenza. In alveo e lungo le sponde sono presenti anche esemplari a terra, ad evidente rischio di fluitazione.

- l'intervento previsto consiste nel taglio di tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, anche di grosse dimensioni, comunque esposti alla fluitazione in caso di piena;
- l'intervento proposto:
 - sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
 - in ragione del numero di piante schiantate a terra risulta urgente e di particolare utilità, in quanto consente l'asportazione di tutto il materiale schiantato ed a rischio di fluitazione in caso di piena;
- la rimozione delle piante sottoposte al taglio risulta agevole in quanto le superfici limitrofe risultano agevolmente percorribili con gli ordinari mezzi meccanici utilizzati dalla Azienda;
- il canone di concessione, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, è considerato nullo;

tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole al rilascio della concessione breve per taglio piante, fascicolo TG/5596/2020, alla Azienda Agricola Roffinella Elvira (P. IVA 06985770012), con canone di concessione NULLO e le successive prescrizioni:

- è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
 - l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura costituita da soggetti stabili.
- Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- è fatto assoluto divieto di:
 - rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
 - movimentare o asportare materiale in alveo;
 - accedere all'interno dell'alveo con mezzi meccanici;

- le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- non dovranno essere rilasciate piante di grosse dimensioni isolate, ma le piante rilasciate dovranno costituire gruppi stabili per diminuire la suscettibilità agli schianti da vento;

Torino 16/03/2020

I Funzionari incaricati
Magnani Dott.sa For. Cristina

Peterlin Dott. For. Gabriele

Visto
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni

